

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI

Capo I

(Interventi per l'istruzione, le politiche giovanili e lo sport)

Art. 1

(Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio scolastico e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore", di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è dotato di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 4, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 2

(Contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio minorile)

1. La Regione adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa utile tesa a contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa ed il disagio minorile.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, al fine di disporre di dati aggiornati sull'evasione scolastica, si attiva presso l'Ufficio scolastico regionale, le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Comuni e gli istituti scolastici della Campania per la realizzazione di una procedura unica ed integrata per il controllo ed il monitoraggio degli alunni in obbligo di istruzione, che si assentano senza giustificazione valida per un periodo prolungato, anche condividendo piattaforme e procedure informatiche già in uso da parte degli Enti istituzionalmente coinvolti nella lotta alla dispersione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, individua i criteri, le modalità e le premialità degli avvisi e dei bandi pubblici che hanno tra le loro finalità il contrasto

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nell'esperienza del viaggio, fornendo le informazioni di interesse turistico funzionali al viaggio medesimo, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 2.
4. È guida alpina e vulcanologica chi, per professione, svolge attività di accompagnamento e insegnamento in escursioni in montagna o su vulcani, anche a salvaguardia della incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio. Può svolgere, altresì, le attività di cui al comma 5.
5. È accompagnatore di media montagna chi, per professione, svolge attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani illustrando le caratteristiche dei luoghi, con l'esclusione dei vulcani, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.”.

#### Art. 57

(Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2. Cittadini campani residenti all'estero)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 6:
    - 1) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
“d) da 16 rappresentanti dei campani residenti stabilmente all'estero, scelti tra quelli proposti dalle federazioni e associazioni di cui all'articolo 29”;
    - 2) al comma 3, le parole “e delle elezioni dei Consultori esteri” sono soppresse;
    - 3) al comma 4, le parole “né eleggibili” sono soppresse;
  - b) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;
  - c) i commi 3 e 5 dell'articolo 11, sono abrogati.

#### Art. 58

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10. Governo del territorio)

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 44:
    - 1) i commi 1 e 5 sono abrogati;
    - 2) al comma 2 sostituire le parole “30 giugno 2022” con le seguenti “30 giugno 2023” e le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti “31 dicembre 2023”;
    - 3) al comma 3 sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti “31 dicembre 2023”;
  - b) all'articolo 48, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:  
“2. Le autorizzazioni e i pareri in materia di paesaggio, previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 sono rilasciati dalla Regione, sulla base dell'istruttoria compiuta dai Comuni interessati, nel caso di interventi afferenti ad opere pubbliche sovracomunali finanziate con fondi regionali, statali o comunitari.”;
  - c) all'articolo 49 aggiungere il seguente comma:  
“23. I Comuni, entro il 31 dicembre 2023, adeguano gli strumenti urbanistici alle disposizioni previste dal comma 9bis al comma 9octies dell'articolo 23 e dal comma 2 dell'articolo 31. Tali adeguamenti non comportano variante allo strumento urbanistico già approvato e vigente.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3ter del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole "31 marzo 2019" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2023" e le parole "stessa data" con le seguenti "alla data del 31 marzo 2021".

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

#### Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13. Semplificazione edilizia e rigenerazione urbana)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria" sono sostituite dalle seguenti "con esclusione degli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici";

2) le lettere a), c) e d) del comma 2, sono abrogate;

3) alla lettera a) del comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "le parti strutturali dell'edificio" la disgiuntiva "o" è sostituita dal segno di interpunzione",";

b) la lettera f) è abrogata;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) il rifacimento parziale di tramezzi interni, anche con una diversa tipologia di materiali e senza variare la disposizione interna, qualora non riguardi le parti strutturali dell'edificio, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici";

4) al comma 6, dopo le parole "articolo 23, comma 01, lettere", è aggiunta la seguente "a),";

5) al comma 10, dopo le parole "articolo 27, comma 5" sono inserite le seguenti:

"legge regionale 31/2021";

b) all'articolo 4:

1) al comma 1:

a) le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2023";

b) dopo le parole "in ragione della loro natura" sono aggiunte le seguenti:

"e nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente e delle previsioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

2) al comma 8, prima delle parole "Gli interventi di rigenerazione urbana" sono inserite le seguenti:

"Ai sensi dell'articolo 28 bis, del dpr 380/2001, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,";

3) al comma 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "destinazioni compatibili o complementari" sono aggiunte le seguenti: "con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono.";

b) le parole da "sono compatibili e complementari" a "turistico-ricettivo." sono soppresse;